

# COMUNE DI CAVARZERE

Ordinanza n. 16 del 10.03.2006

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- ▶ Visto il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320;
- ▶ Vista la legge 23 dicembre 1978 n°833 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ▶ Vista la legge regionale n°56 del 14 Settembre 1994;
- ▶ Vista la O.M. 22 ottobre 2005 recante misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria;
- ▶ Visto il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto della Sanità Animale ed Igiene Alimentare n° 74 del 27 febbraio 2006 recante misure di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria;
- ▶ Visto l'articolo 50 del "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lvo 18/08/2000 n° 267;
- ▶ Vista la nota della Prefettura di Venezia, prot. n° 103/gab/2000 del 17.02.2006 avente per oggetto "Emergenza influenza aviaria".

## ORDINA

1. Negli allevamenti rurali (con presenza da 1 a n. 250 capi detenuti a qualsiasi titolo) devono essere evitati, per quanto possibile, i contatti di volatili domestici con i selvatici, in particolare tra anatidi domestici e avifauna selvatica e, inoltre, devono essere adottate adeguate misure per evitare i contatti in ambito domestico tra anatidi ed altre specie di volatili.

A tal fine il pollame domestico:

- Deve essere allevato esclusivamente nei luoghi di allevamento evitandone l'accesso all'aperto oppure, qualora questo non sia realizzabile, le aree all'aperto devono essere munite di un'adeguata protezione (esempio: tettoia completa, più reti laterali o doppia rete antipassero con copertura delle aree di alimentazione e abbeverata) affinché gli uccelli selvatici non possano penetrare all'interno dell'area e contaminare alimenti e acqua di bevanda.
- Non deve essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie, a meno che l'acqua non sia stata trattata in modo da garantire l'inattivazione di eventuali virus:

2. L'accasamento dei volatili è consentito esclusivamente negli allevamenti rurali in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1.
3. Gli allevatori non in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 dovranno porre in atto gli adeguamenti necessari entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento sindacale.
4. Qualora l'allevatore non sia in grado di garantire le misure restrittive previste al precedente comma 1, relativamente alla corretta chiusura degli animali in luoghi in cui venga evitato ogni contatto con uccelli acquatici selvatici, o ritenga inopportuno eseguire gli interventi strutturali necessari, lo stesso dovrà provvedere alla macellazione per autoconsumo di tutti i volatili presenti, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento sindacale.
5. Tutti gli allevatori, di cui al precedente comma 1, sono tenuti a presentare la dichiarazione per la registrazione degli allevamenti avicoli domestici. Il relativo modulo è disponibile presso: L'ufficio Servizi Sociali - palazzo municipale e presso L'Ufficio della Polizia Municipale Via 22 Marzo ed è scaricabile dal sito internet del Comune. Il modello dovrà essere riconsegnato in una delle sopra indicate sedi;
6. Il servizio Veterinario verificherà la corretta attuazione delle misure sopraccitate.
7. Ogni allevatore di volatili deve segnalare prontamente al Servizio Veterinario territorialmente competente i casi di mortalità di più animali.
8. I Trasgressori al presente provvedimento saranno puniti ai sensi dell'art. 7 Bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

La presente ordinanza viene esposta all'Albo pretorio del Comune e in tutti i luoghi pubblici del territorio comunale, inoltre la presente sarà notificata direttamente agli allevamenti rurali comunicati dal servizio Veterinario dell'Ulss. 14.

Il Comando di Polizia Municipale Comunale e il Servizio Veterinario dell'Ulss.14 – sono tenuti a verificare l'esecuzione delle predette disposizioni.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 10.03.2006

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott.ssa Piera Bumma

**DICHIARAZIONE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI  
AVICOLI DOMESTICI  
(da 1 a 250 capi detenuti)**

---

**Ordinanza Sindacale n. 16 del 10.03.2006 che istituisce misure preventive urgenti al fine di limitare al massimo il contatto tra volatili domestici e selvatici.**

**A. Detentore**

Cognome e nome	
Via e n° civico	
Recapito telefonico	
Comune	
Codice fiscale (obbligatorio)	

**B. Luogo di detenzione animali**

Via e n° civico	
Comune	
Codice Azienda (inserire nel caso sia già stato assegnato)	

**C. Tipo di detenzione**

Detenzione di volatili per hobby/razza	Detenzione di volatili per autoconsumo	Detenzione di volatili per altri usi Specificare _____
--	--	---

**D. Tipo e numero di animali detenuti**

Tipo di volatili	N° animali	N° ricoveri	Tipo di volatili	N° animali	N° ricoveri
Galline e polli			Anatre		
Tacchini			Oche		
Fagiani			Cigni		
Pavoni			Struzzi		
Faraone			Altri		
Quaglie			Altri		

**E. Divieto di allevamento all'aperto**

**La detenzione all'aperto è limitata in aree munite di adeguata protezione (Es.: tettoia completa a doppia rete antipassero con copertura delle aree di alimentazione e abbeverata) che impedisce l'intrusione di altri volatili.**

SI, per tutti i volatili	NO, impegno adeguamento entro 10 giorni	NO, macellazione entro 10 giorni di tutto il pollame
--------------------------	--	---

DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DEL FUNZIONARIO  
COMUNALE

Spazio riservato all'Ufficio Veterinario

Data ricevuta __/__/____	Codice assegnato _____/_____/_____
--------------------------	------------------------------------